



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Angela Bionaz, rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Navarra, presso il cui studio, in Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 5, ha eletto domicilio;

contro

Comune di Brissogne, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

per l'annullamento

- a) della deliberazione n. 14 del 27 aprile 2006 con la quale il Consiglio Comunale di Brissogne ha disposto l'acquisizione al demanio comunale - ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 - dei beni immobili di proprietà della ricorrente;
- b) del decreto n. 1 del 15 giugno 2006, emanato dal responsabile dell'Ufficio espropriazioni, concernente il medesimo procedimento;
- c) di ogni atto comunque connessi ai provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brissogne;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti i motivi aggiunti,

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. – La signora Angela Bionaz – proprietaria, nel Comune di Brissogne, del terreno distinto al Catasto, Foglio 20, mappali n.176, 180, 338 e 339 – impugna la deliberazione n. 14 del 27 aprile 2006 con la quale il Consiglio Comunale di Brissogne ha disposto, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, l'acquisizione al demanio comunale del terreno anzidetto, nonché il decreto n. 1 del 15 giugno 2006, emanato dal responsabile dell'Ufficio espropriazioni, concernente il medesimo procedimento di acquisizione.

Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:

- in data 6 settembre 1993 (con la deliberazione n. 132) la Giunta Comunale di Brissogne – approvando il relativo progetto - ha dato avvio al procedimento per la realizzazione di un intervento di allargamento e di sistemazione di una strada interna, in Frazione Fauve, riguardante anche il terreno di proprietà della ricorrente;

- con sentenza n. 109, in data 19 agosto 1998, questo Tribunale Amministrativo ha annullato uno degli atti del procedimento (la deliberazione consiliare n. 21 del 6 giugno 1996) - nella parte in cui stabiliva i termini di inizio e di fine della procedura – affermando che la fattispecie “configura un'ipotesi di espropriazione sostanziale dei terreni di proprietà della ricorrente”;

- in data 27 maggio 1999 il Comune – rispondendo alle istanze (26 luglio 1998 e 8 marzo 1999) con cui l'interessata chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi – rilevava che l'irreversibile trasformazione delle aree, conseguente alla ultimazione della strada, non consentiva tale ripristino, aggiungendo che la “Regione Autonoma Valle d'Aosta ha determinato, seppure ai fini della indennità espropriativa, il valore delle aree in £ 7.528 al mq che ritiene corrispondere alla indennità dovuta a titolo risarcitorio anche considerando la natura di incolto dei fondi”;

- in data 24 novembre 1999 la ricorrente chiedeva al Tribunale civile di Aosta l'accertamento dell'illegittimità della richiamata deliberazione n. 132 del 1993, per

difetto di una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale alla restituzione dei terreni occupati;

- in data 27 aprile 2006, con la deliberazione n. 14 – impugnata con il ricorso all'esame - il Consiglio comunale disponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 3327, del terreno di proprietà della signora Bionaz;

- da ultimo, in data 16 giugno 2006, l'Ufficio espropriazioni notificava alla ricorrente il decreto 15 giugno 2006 – pure oggetto di impugnazione - comunicando l'avvenuta acquisizione al demanio comunale dei terreni di cui trattasi.

2. – Con i motivi di impugnativa la ricorrente deduce violazione dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento, carenza di istruttoria e contraddittorietà tra più atti.

Con atto notificato in data 16 febbraio 2007 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti al ricorso introduttivo.

3. - Il Comune di Brissogne si è costituito in giudizio sostenendo l'inammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione della deliberazione consiliare 27 aprile 2006, l'irricevibilità dei motivi aggiunti e comunque l'infondatezza delle censure dedotte. In via subordinata chiede che l'Amministrazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001 - venga condannata al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione dei beni di proprietà della ricorrente (restituzione che peraltro in questo giudizio non è stata chiesta).

All'udienza di trattazione (17 maggio 2007) la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso ha per oggetto due provvedimenti – la deliberazione consiliare 27 aprile 2006 e il decreto dell'Ufficio Espropriazioni 15 giugno 2006 – con cui il Comune di Brissogne ha disposto l'acquisizione del terreno di proprietà della ricorrente ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. – Va subito esaminata l'eccezione con cui la difesa del Comune deduce l'inammissibilità del ricorso con riguardo all'impugnazione della deliberazione consiliare, in quanto atto di mero indirizzo, privo di valore provvedimentoale.

L'eccezione non è fondata.

Come si legge nel dispositivo, il Consiglio comunale non si è limitato ad una indicazione programmatica, ma ha deliberato “di acquisire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43, del D.P.R. n. 327 del 2001” gli immobili di proprietà della ricorrente, dando atto che “il responsabile del servizio provvederà all’adozione degli atti successivi necessari per l’esecuzione del presente provvedimento”.

Sicché la deliberazione 27 aprile 2006 ha certamente un contenuto dispositivo, della cui esecuzione è incaricato il responsabile del servizio, e non può quindi essere qualificata atto di mero indirizzo.

3. – E’ invece fondata l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti.

Come rileva la difesa del Comune, i motivi aggiunti – dedotti con atto notificato solo il 16 febbraio 2007, avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, notificato il 20 luglio 2006 - non si fondano su nuovi elementi di fatto o di diritto e sono perciò tardivi.

4. – Quanto al merito il ricorso è fondato.

Va infatti condivisa la censura centrale dell’impugnativa – formulata con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati – con cui si lamenta la violazione dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione alla mancata (nel caso della deliberazione consiliare) od inadeguata (nel caso del decreto) valutazione del risarcimento del danno.

4.a - Va subito osservato che l’art. 43 del Testo Unico in materia di espropriazione – ai sensi del quale “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni” - si applica senz’altro alla fattispecie.

Vero è che secondo la disciplina transitoria (art. 57), le disposizioni del Testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del stesso decreto n. 327 del 2001, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Va però rilevato – secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (29 aprile 2005 , n. 2) – che l’art. 57 non trova applicazione nella ipotesi in cui – come è il caso di specie - gli atti della procedura espropriativa siano stati

annullati con sentenza passata in giudicato, e le parti controvertano unicamente sull'obbligo restituzione del fondo”.

4.b – E’ poi da ricordare che – ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo Unico - “L'atto di acquisizione ... c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta”.

In relazione al chiaro contenuto della disposizione, non v’è dubbio che la contestualità della quantificazione del risarcimento sia elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva.

Sicché la deliberazione 27 aprile 2006 è illegittima perché con tale provvedimento il Consiglio comunale - richiamata la causa civile n. 1191/99, promossa dalla ricorrente presso il Tribunale di Aosta – non procede ad alcuna quantificazione, ma si limita a dare atto che l’entità del risarcimento “verrà stabilita dal Tribunale di Aosta”.

E’ però illegittimo anche il decreto 15 giugno 2006 - emanato dal responsabile dell’Ufficio espropriazioni – che invece contiene una determinazione sul quantum del risarcimento, stabilendo di corrispondere alla proprietaria dei terreni interessati dall’acquisizione la somma di Euro 683,28 (di cui 419,92 a titolo di indennità e 263,36 a titolo di interessi legali).

Va infatti rilevato che, come lamenta la ricorrente, il Comune si è limitato a richiamare l’indennità già determinata nel 1998, con il mandato di pagamento n. 794 del 1° settembre 1998, rifiutato dall’interessata.

Non v’è dubbio che – essendo trascorsi quasi otto anni dalla precedente quantificazione - il Comune avrebbe dovuto valutare l’entità del risarcimento secondo criteri basati sui valori attuali, dandone adeguato conto nella motivazione del provvedimento di acquisizione.

5. - Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati. Va invece dichiarata l’irricevibilità dei motivi aggiunti.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la deliberazione n. 14 del 27 aprile 2006 e il decreto n. 1 del 15 giugno 2006.

Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2007 con l'intervento dei signori:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Rosaria Trizzino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE